



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore CENTINAIO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 NOVEMBRE 2014**

Disciplina del prezzo dei giocattoli

ONOREVOLI SENATORI. – La presente legge intende disciplinare le modalità con le quali si determina il prezzo, praticato al consumatore finale, dei giocattoli venduti sul territorio nazionale e i limiti agli sconti che possono essere praticati rispetto al prezzo fissato.

La normativa proposta si pone l'obiettivo di salvaguardare la tutela dell'infanzia, riconoscendo l'importanza fondamentale dei giocattoli per la crescita dei bambini. Tale disciplina mira quindi a conseguire un equilibrato sviluppo del settore dei giocattoli, in un'ottica di equo bilanciamento degli interessi propri del commercio al dettaglio, della GDO (Grande distribuzione organizzata) e delle vendite *on line*.

Inoltre la legge intende garantire la salvaguardia di migliaia di posti di lavoro, oltre a benefici di tipo sociale, familiare ed ambientale, portando vantaggi anche al consumatore finale.

Occorre sottolineare le forti analogie che intercorrono tra il settore dei giocattoli e il settore dei libri. Questa legge infatti intende colmare la lacuna normativa riguardante un settore affine, a seguito dell'approvazione della legge 27 luglio 2011, n. 128, cosiddetta legge Levi, sul prezzo del libro.

A dimostrazione di quanto è vitale il gioco ed il giocattolo nell'infanzia e che esiste perciò la reale necessità di tutelare questo settore come già fatto con il settore librario, si riportano:

– la dichiarazione dell'ONU-UNICEF nella Convenzione sui diritti dell'infanzia ratificata in Italia con la legge n. 176 del 27 maggio 1991, all'articolo 31, che recita: «Gli stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi

al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica...».

Ad ulteriore conferma di ciò la risoluzione del Parlamento europeo del 12 maggio 2011, sull'apprendimento nell'infanzia che all'articolo 8 recita: «sottolinea che, oltre all'istruzione e all'assistenza, tutti i bambini hanno diritto al riposo allo svago e al gioco...».

Come ulteriore contributo si fa presente in data 28 maggio 2013, in occasione della giornata mondiale del gioco, l'evento organizzato presso il Parlamento europeo dall'Onorevole Annamaria Corazza Bildt, dal titolo: «*Taking Play Seriously*», che riguarda l'importanza del gioco.

Il significato della parola giocattolo, secondo il dizionario della lingua italiana è: «Qualsiasi oggetto o prodotto, artigiano o industriale, che serve al gioco e al divertimento dei bambini».

Partendo da questa definizione si può stabilire che il giocattolo è lo «strumento» che il bambino usa per i suoi giochi. Quindi è parte essenziale dello stesso.

Il giocattolo è elemento fondamentale per i bambini ed è essenziale per la loro crescita, benessere e apprendimento. Senza giocattoli e gioco infatti non si sarebbero mai potute sviluppare la lingua, la cultura la tecnologia ecc... pensiamo per un attimo ai nostri figli, ai nostri nipoti o ai figli dei nostri amici per capire quanto sia vera questa affermazione. Il gioco e il giocattolo sono di vitale importanza per l'infanzia per arrivare ad un completo sviluppo fisico, sociale, cognitivo ed emotivo dei nostri ragazzi.

Appurata l'importanza del giocattolo come prodotto ludico/educativo è fondamen-

tale analizzare il disegno di legge anche sotto l'aspetto della tutela dei posti di lavoro e dei consumatori.

I negozi di giocattoli in Italia sono oltre cinquemila (dati della Camera di commercio di Milano) e facendo un rapido conto se, oltre al titolare, consideriamo almeno un collaboratore (in molti casi sono di più), parliamo di diecimila se non quindicimila persone o forse più. Se a questi numeri aggiungiamo i familiari parliamo di quarantamila persone che rischierebbero di trovarsi in forti difficoltà economiche in un breve lasso di tempo, se non verranno definite regole di vendita maggiormente rispettose delle esigenze dei vari operatori del settore. Ora, in un periodo di crisi economica come l'attuale, sarebbe davvero inaccettabile se non fosse così.

Non ci sarebbe neanche un danno per i consumatori anzi, prendendo spunto dalla relazione presentata dall'onorevole collega Levi alla Commissione cultura della Camera, in occasione della sua proposta di legge sul comparto libri, si riporta un piccolo stralcio a conferma di quanto sostenuto: «L'esperienza del modello inglese ha mostrato che la concorrenza estrema sul prezzo di vendita non solo finisce per tradursi in prezzi reali al consumatore più alti ma, permettendo e provocando una competizione nella quale a prevalere è chi ha le disponibilità finanziarie più grandi, determina una dinamica nella quale per primi cedono i piccoli editori e i piccoli librai, ma che poi finisce per piegare anche le maggiori catene librerie e i grandi editori, tutti incapaci di

reggere il confronto con i giganti della grande distribuzione organizzata...».

Certamente e senza paura di essere smentiti, questa dichiarazione può essere traslata al mercato del giocattolo.

Per la grande distribuzione organizzata ed affini non ci sarebbe un reale danno di tipo economico, in quanto la percentuale di vendita di giocattoli è minima cosa in rapporto ai loro enormi fatturati generali.

Inoltre, avrebbe anche una valenza sociale per garantire una pluralità di punti vendita specializzati a salvaguardia dei quartieri nelle città, e delle contrade nei paesi. L'ambiente ne trarrebbe sicuramente beneficio in quanto ci sarebbe un minore utilizzo delle automobili e di conseguenza nonni e genitori potrebbero avere più tempo da dedicare a nipoti e figli e tutto vantaggio dei rapporti interfamiliari e intergenerazionali.

In conclusione, non può non ricordarsi la professionalità che contraddistingue i rivenditori di giocattoli (alcuni lo sono da generazioni). Consigliare e suggerire il giocattolo adatto ad ogni bambino non è cosa semplice, è frutto di tanta esperienza e abnegazione, non possiamo lasciare che vada perduto per sempre.

I sottocosto sui giocattoli, applicati dalle grandi strutture con un potere finanziario senza limiti, soprattutto nel periodo di maggior fatturato di questo settore, rischiano di far scomparire realtà davvero importanti per l'infanzia e quindi impedire una crescita sana ed equilibrata delle nuove generazioni.

Per tutte queste ragioni si raccomanda vivamente l'approvazione del disegno di legge in tempi rapidi.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Oggetto e finalità generali)*

1. La presente legge ha per oggetto la disciplina del prezzo dei giocattoli e mira a contribuire allo sviluppo del settore giocattoli, al sostegno dell'attività ricreativa, alla promozione del giocattolo, del gioco e alla diffusione della cultura ludica.

## Art. 2.

*(Disciplina del prezzo dei giocattoli)*

1. Il prezzo al consumatore finale dei giocattoli venduti sul territorio nazionale è liberamente fissato dal produttore o dall'importatore ed è da questi apposto, comprensivo di imposta sul valore aggiunto, su ciascun prodotto.

2. È consentita la vendita dei giocattoli ai consumatori finali, da parte dei titolari di esercizi commerciali, regolarmente iscritti al registro delle imprese, compresa la vendita per corrispondenza, anche nel caso abbia luogo attraverso il commercio elettronico, con uno sconto fino a una percentuale del 15 per cento sul prezzo fissato ai sensi del comma 1.

3. Ad esclusione dei mesi di novembre e dicembre è consentito realizzare campagne promozionali distinte tra loro, non reiterabili nel corso dell'anno solare e di una durata non superiore a un mese, con sconti sul prezzo fissato ai sensi del comma 1 e che eccedano il limite indicato al comma 2, purché non superiori a un quarto del prezzo fissato ai sensi del predetto comma 1.

4. La vendita dei giocattoli ai consumatori finali è consentita con sconti fino a una percentuale massima del 20 per cento sul prezzo fissato ai sensi del comma 1:

a) in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;

b) in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, centri con finalità scientifiche o di ricerca, ludoteche, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

5. I commi 1 e 2 non si applicano per i seguenti prodotti:

a) giocattoli posti fuori catalogo dal produttore o importatore;

b) giocattoli antichi.

6. La vendita di cui al comma 2 non si effettua nel periodo dal 7 gennaio al 17 marzo sui prodotti fatturati dal produttore fino al 31 dicembre dell'anno precedente.

7. Alla vendita dei giocattoli non si applicano le norme in materia di vendite promozionali, di saldi di fine stagione e di disciplina del settore della distribuzione commerciale di cui ai commi 1, lettera e) e f), 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

8. La vendita dei giocattoli, effettuata in difformità dalle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 22, comma 3, e 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

9. Il comune vigila sul rispetto delle disposizioni del presente articolo e provvede all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni previste al comma 8; i relativi proventi sono attribuiti al comune nel quale le violazioni hanno luogo.

Art. 3.

*(Efficacia)*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1° novembre 2015.

Art. 4.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. I comuni provvedono alle attività di cui al comma 9 dell'articolo 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



